

## **Proposte di emendamento al Regolamento UE 2023/1115 (EUDR)**

### **1. Eliminazione della scadenza al 31/12/2028 per il legno e suoi derivati pre-EUDR**

**Proposta di emendamento:** chiedere l'eliminazione della scadenza al 31/12/2028 (per la vendita delle scorte pre-regolamento), dopo la quale ogni prodotto dovrà rispettare i requisiti EUDR, giustificando la richiesta con l'impatto economico e logistico sulle aziende che dispongono di stock pre-regolamento. In fase di iscrizione annuale al RIL di gennaio 2026 si potrebbe quantificare con una specifica dichiarazione lo stock di merce pre-EUDR esistente al 30/12/2025.

### **2. Esenzione dei Commercianti dagli Obblighi dell'EUDR**

L'EUDR richiede che i grandi commercianti (traders) lungo la catena del valore rispettino gli stessi obblighi degli operatori, anche quando la documentazione richiesta è già stata fornita dall'operatore iniziale. Questi obblighi duplicati lungo la filiera non aggiungono valore alla tracciabilità, ma complicano inutilmente le operazioni, generando un onere amministrativo non necessario e costi aggiuntivi che possono incidere negativamente sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti, senza apportare benefici tangibili agli obiettivi del regolamento.

**Proposta di Emendamento:** rimuovere dal testo del considerando (30) le parole: “e i commercianti”.  
Rimuovere dal testo del considerando (53) la frase: “Essi (i commercianti) dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori, assumere la responsabilità della conformità dei prodotti interessati al presente regolamento e garantire, prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati, di aver esercitato la dovuta diligenza a norma del presente regolamento e di aver concluso che il rischio che i prodotti interessati non siano conformi al presente regolamento è a livello zero o è solo trascurabile”.

Indicare nell'Art.5 p.1 che “Il commerciante NON è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, agli articoli da 8 a 13, all'articolo 16, paragrafi da 8 a 11, e all'articolo 18 in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato.”

### **3. Semplificazione degli obblighi per gli operatori a valle modificando l'Art.4**

Nel paragrafo 7 e 9 dell'Art.4 è necessario specificare che la verifica mediante il sistema informativo che i RN comunicati corrispondano al prodotto fornito sia sufficiente alla compliance.

Definizione di un meccanismo chiaro di verifica: permettere ai commercianti non PMI di limitarsi a verificare l'esistenza della DD dell'operatore a monte, limitando il controllo alla validità del RN ricevuto dal fornitore, e alla coerenza dei dati generali a cui avranno accesso (paese di origine / specie botanica). In questo modo la trasmissione dei RN sarebbe consapevole e non automatica.

Cancellazione dell'Art.4 p.10 riferito alla responsabilità dell'operatore a valle sulla due diligence effettuata dall'operatore a monte, che potrebbe aumentare il carico burocratico ed economico per gli operatori.

Allo stesso modo come definito dall'Art.5 p.1 il commerciante non PMI è considerato un operatore non PMI ed è soggetto ad i suoi stessi obblighi. Questo impone loro di: - presentare una DD separata per tutti i prodotti acquistati prima della vendita a valle e di -assumersi la responsabilità della conformità della DD esistente, pur non avendo accesso diretto ai documenti originali.

Questo duplica il lavoro amministrativo e crea incertezza su come verificare correttamente la conformità della DD a monte.

**Proposta di emendamento:** Cancellazione del paragrafo 10 dell'Art. 4.

Cancellare all'Art.4 paragrafo 7: L'operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.

Cancellare all'Art.4 paragrafo 9: L'operatore che non è una PMI («operatore non PMI») può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate conformemente all'articolo 33. L'operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell'articolo 33 nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l'operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

#### **4. Escludere il concetto di “deforestazione” e di “degrado forestale” dalle “piantagioni forestali” condotte su terreni agricoli (come ad esempio la pioppicoltura italiana)**

L'EUDR considera la pioppicoltura come "piantagione forestale" ed è quindi inclusa nel rischio di "deforestazione" e di “degrado forestale”.

Tuttavia, come evidenziato nell'accordo interregionale italiano sulla pioppicoltura, questa non contribuisce alla deforestazione, in quanto sistema agroforestale in avvicendamento temporale con colture agroalimentari, condotto su terreni da secoli adibiti ad uso agricolo e non comporta conversione di ecosistemi naturali in piantagioni. L'applicazione degli obblighi EUDR alla pioppicoltura italiana rappresenta un onere amministrativo sproporzionato e privo di benefici nella lotta contro la deforestazione.

**Proposta di Emendamento:** Aggiungere all'articolo 2 punto 3) la seguente frase: "La conversione ad uso agricolo di "piantagioni forestali" insistenti su terreni agricoli non costituisce deforestazione o degrado forestale" salvo quanto disposto al successivo punto 10).

#### **5. Includere la pasta e la carta prodotte da bambù tra i prodotti regolamentati dall'EUDR**

Il regolamento EUTR escludeva il bambù perché non classificato come legno. Tuttavia, l'EUDR non si limita a regolamentare la legalità del legno, ma affronta il rischio di deforestazione e degrado forestale. Anche il bambù può contribuire alla deforestazione in determinati contesti. È quindi opportuno includere i prodotti a base di bambù nel campo di applicazione del regolamento.

**Proposta di Emendamento:** Rimuovere le parole "prodotti a base di bambù" e sostituire la parola "Pasta di legno" con "Pasta per carta" dall'Allegato I alla voce "Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)".

## Proposte di chiarimenti o modifiche nei documenti interpretativi

### 1. Riconoscimento dei Reference Numbers per materie prime UE reimportate come prodotto finito

La FAQ 5.4 chiarisce che quando un operatore (o un commerciante che non sia una PMI) reimporta un prodotto precedentemente esportato dall'UE nel regime doganale di "immissione in libera pratica", si applicano gli stessi obblighi come se il prodotto fosse immesso per la prima volta sul mercato dell'UE, nonostante la materia prima reimportata fosse già stata oggetto di verifica.

Non viene esplicitamente trattato il riconoscimento dei Reference Numbers o Verification Numbers relativi alla materia prima per semplificare la reimportazione.

Esempio: A, con sede in UE, vende/esporta a B con sede in UK del legname. B col legname di A produce un pavimento e lo vende/esporta a C che ha sede in UE (C importa e deve fare la DD e la DDS). In questo caso A vende/esporta verso UK con RN. B vende/esporta in UE riportando RN di A. C usa RN di A per sua importazione e non chiede documenti ad A.

**Critica:** La FAQ 5.4 non è soddisfacente per gestire il caso specifico di reimportazione di prodotti finiti con RN/VN associati alla materia prima.

**Proposta di esplicazione:** consentire che i RN/VN delle materie prime siano considerati sufficienti per autorizzare la reimportazione di prodotti finiti, riducendo così i costi e i duplicati di verifica per l'operatore a valle. Il numero di riferimento della dichiarazione di due diligence originario, dietro il quale le autorità competenti possono trovare le informazioni sulla geolocalizzazione della materia prima, dovrebbe rimanere valido anche in caso di reimportazione, a condizione che questa materia prima non venga mescolata con altre materie prime o prodotti pertinenti non dichiarati.

### 2. Introduzione di Dichiarazioni volontarie di Trasformazione per lavorazioni semplici

Attualmente il Regolamento, in caso di lavorazioni semplici (ad esempio essiccazione, riselectone o taglio a misura), non prevede di poter combinare più partite con RN diversi e di generare un nuovo RN unico. Questo obbliga gli operatori a trasferire a valle tutti i RN originali, causando: - complessità amministrativa e gestionale; - difficoltà operative per gli attori successivi della filiera; - rischi di errore nel tracciamento dovuti alla gestione di decine o centinaia di RN associati a una singola unità di carico.

**Proposta di esplicazione:** Eliminare la necessità di trasferire a valle decine o centinaia di RN consentendo agli operatori di utilizzare le dichiarazioni di trasformazione non solo nei casi di modifica del codice TARIC (come previsto attualmente), ma anche in caso di lavorazioni semplici (ad esempio essiccazione, taglio a misura, ...) che non alterano la natura del prodotto e non comportano un cambio del codice TARIC, al fine di combinare diverse partite con più RN ed assegnare un nuovo ed unico RN.

Il sistema informativo dell'EUDR, garantirà la piena tracciabilità a ritroso mantenendo la connessione tra il nuovo RN unico, ed i RN originali.

Allo stesso modo, una PMI dovrebbe poter registrare una dichiarazione per aggregare RN diversi e trasferire a valle un RN unico, consentendo di semplificare la gestione della tracciabilità a valle.

### **3. Georeferenziazione estesa oltre la parcella forestale (sistema USA delle contee)**

Una sfida importante si presenta quando gli operatori UE, nonostante i loro sforzi, non sono in grado di ottenere la geolocalizzazione dettagliata a livello di parcella forestale dagli operatori dei paesi terzi a causa di vincoli legali nelle giurisdizioni di tali paesi.

La FAQ 1.18 prevede la possibilità di “dichiarare in eccesso” un'area geografica più ampia (ad es. una contea), ma comporta l'assunzione di responsabilità per l'intero territorio dichiarato, comprese eventuali zone a rischio di deforestazione all'interno di quell'area.

**Proposta di esplicazione:** introdurre flessibilità per i Paesi classificati a basso rischio nella definizione dell'area geografica da tracciare, permettendo l'uso di sistemi di georeferenziazione più ampi ed alternativi rispetto alla parcella forestale, come quello delle contee (USA), consentendo l'esclusione documentata di zone interne a queste a maggior rischio. Gli operatori UE dovrebbero poter inserire un'annotazione riguardante una dichiarazione documentata dai fornitori dei Paesi terzi che certifichi che la merce non proviene da aree specifiche identificate come a rischio all'interno di un'area geografica più ampia, come ad esempio la contea.

### **4. Riconoscimento di portali di due diligence come prova sufficiente per la DDS**

Previsto che gli operatori possano avvalersi di sistemi validati di supporto alla Due Diligence, mantenendo la responsabilità ultima della conformità, l'utilizzo di tali sistemi (es. portale Conlegno o FLA) non è esplicitamente menzionato come prova sufficiente per soddisfare i requisiti del regolamento.

**Proposta di esplicazione:** richiedere che l'utilizzo di piattaforme riconosciute sia accettato come prova valida di conformità, semplificando così gli obblighi per le grandi imprese a valle della filiera.

### **5. Regolamentazione dei pallet e degli imballaggi in legno e in carta riutilizzabili**

Da regolamento, finché l'imballaggio in questione viene importato, messo a disposizione, o esportato come prodotto a sé stante (imballaggi “vuoti” o “standalone”) rientra nel campo di applicazione dell'EUDR (anche quando l'imballaggio vuoto viene restituito al fornitore).

Mentre se l'imballaggio è “pieno” (usato per trasportare altre merci) è escluso dall'EUDR.

Come si può applicare la due diligence ai pallet e agli altri imballaggi riutilizzabili in legno o in carta provenienti da paesi extra UE che trasportano merci non coperte dall'EUDR, riparati/utilizzati/venduti in un secondo momento senza merci? Per quanto riguarda le tavole di legno ricavate dai pallet a fine vita, queste sono escluse dall'EUDR solo se destinate a essere materiale da imballaggio mentre in caso contrario sarebbero coperte dall'EUDR? **Proposte di esplicazione:** modificare o chiarire la FAQ 2.6 per indicare che la restituzione di pallet o imballaggi in legno o in carta al fornitore non costituisce “messa a disposizione sul mercato” ai sensi dell'EUDR. Richiedere ai rivenditori di eseguire una Due Diligence per gli imballaggi restituiti è irrealistico.

Chiarire che pallet e imballaggi in legno o carta riparati/riutilizzati rientrano nella definizione di materiale riciclato e sono quindi esentati dalla conformità all'EUDR, come anche i prodotti da essi derivati.

### **6. Controllo della “deforestazione zero” e del “degrado forestale”**

L'EUDR richiede che le materie prime importate siano "a deforestazione zero". Tale valutazione si basa

su una combinazione di informazioni (coordinate, intervallo di tempo, ...) e di strumenti tecnologici per la verifica di immagini satellitari. Al momento, gli operatori potrebbero essere costretti a utilizzare piattaforme private, spesso costose e frammentate e a confrontarsi con definizioni complesse di "foresta", "uso agricolo" e "degrado forestale", rendendo difficile verificare la conformità in modo indipendente.

**Proposta di esplicazione:** Rendere lo strumento **Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale** la piattaforma ufficiale per agevolare l'accesso alle mappe e alle serie di dati sui cambiamenti nella copertura forestale mondiale e sui fattori di degrado forestale associati. La piattaforma dovrebbe permettere l'inserimento delle coordinate delle aree forestali e generare report ufficiali di conformità. Questo per evitare disparità di accesso ai dati e costi aggiuntivi per gli operatori con un sistema trasparente, accessibile a tutti, e per ridurre il rischio di interpretazioni divergenti tra i soggetti coinvolti.

### **7. Campioni a titolo gratuito: proposta di soglia minima**

Dal combinato disposto delle definizioni di «operatore» (articolo 2, punto 15), dell'EUDR) e «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2, punto 19), dell'EUDR) si evince che l'EUDR si applica anche ai materiali immessi sul mercato "a titolo gratuito", inclusi campioni, senza tenere conto del valore commerciale o della quantità minima. Questo genera oneri amministrativi sproporzionati per le aziende, soprattutto per i campioni di piccolo valore o quantità marginali.

**Proposta di esplicazione:** Esenzione per campioni di piccola entità: escludere dall'obbligo di Due Diligence i campioni immessi sul mercato a titolo gratuito che rientrano sotto una soglia minima di valore, peso o quantità e definire queste soglie minime a seconda della categoria merceologica del prodotto e a seconda delle diverse tipologie di prodotto. Ad esempio: - valore commerciale inferiore a 100 euro, - quantità inferiore a 1 mc (per legno) o 10 kg (per altri prodotti coperti dal regolamento).

Parimenti devono essere esentati tutti i campioni di materie prime o prodotti destinati ad essere testati nei laboratori di analisi, a condizione che il loro status di "campione" venga definito nei documenti di trasporto.

### **8. Garantire una tracciabilità ottimale dei materiali compositi**

La Faq 1.17 mostra un esempio di tracciabilità tramite "segnalazione in eccesso", stabilendo che gli operatori, se i silos non vengono svuotati regolarmente, dovranno dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci precedenti entrate nel silos fino a un minimo del 200% della capacità del silos, a condizione che il silos funzioni con il sistema first-in first-out.

Questa soglia arbitraria risulta inadatta per molti settori con catene di fornitura complesse e fasi sequenziali di stoccaggio e lavorazione. Le conseguenze includono:

- Riduzione della precisione nella tracciabilità, con aumento sproporzionato dei numeri di riferimento di Due Diligence.
- Difficoltà nella gestione della non conformità, che potrebbe "contaminare" volumi di materiale altrimenti conforme.
- Eccessivi oneri amministrativi, ignorando le specificità dei settori industriali e dei metodi di stoccaggio.

**Proposta di esplicazione:** Rimozione della soglia arbitraria del 200% e dell'obbligo di totale svuotamento, in quanto non rappresenta un approccio flessibile e adatto ai diversi settori industriali, in relazione al processo produttivo e allo stoccaggio. La Commissione dovrebbe fornire linee guida che

supportino la personalizzazione del modello di tracciabilità in base alle pratiche industriali consolidate, garantendo al contempo la conformità ai requisiti dell'EUDR.